

DISCIPLINA DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

La presente proposta di legge intende garantire ai cittadini italiani la possibilità di stipulare un patto civile di solidarietà al fine di organizzare la propria vita affettiva di coppia, al di fuori della regolamentazione civilistica prevista per il matrimonio, così come già avviene in molti paesi europei. L'esistenza di coppie di fatto rappresenta anche nel nostro Paese un fenomeno che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti nonostante sia largamente sottostimato dalle statistiche ufficiali, in quanto non esiste per le famiglie non tradizionali alcun vantaggio pratico a manifestarsi e rendere esplicito il rapporto di coppia.

La presente proposta di legge non intende imporre autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliono rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta, in sostanza, di prendere atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l'assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall'altra.

Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che nel nostro Paese, a chi ha convissuto con una persona, magari per trent'anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner l'accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; non deve più accadere che, attraverso l'istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza; e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falciata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla modifica del regime fiscale delle successioni. Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale vigente.

Ancora più grave è che un tale trattamento punitivo venga inflitto a persone omosessuali alle quali non è consentito accedere all'istituto del matrimonio.

La presente proposta di legge consente pertanto la regolamentazione giuridica dei rapporti affettivi e di coppia creatisi attraverso convivenze stabili, magari anche pluridecennali, di coppie sia eterosessuali che omosessuali.

La presente proposta di legge non è uno strumento atto a perseguire o a realizzare la parità di diritti per i cittadini omosessuali (parità pure prescritta e imposta da principi costituzionali secondo quanto disposto dagli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione), ormai sempre più acquisiti alla coscienza civile giuridica europea.

Ciò non toglie, ovviamente, che la presente proposta di legge offre sia ai

cittadini eterosessuali che omosessuali la possibilità di regolamentazione e di riconoscimento giuridico delle proprie unioni.

La regolamentazione dettata per il patto civile di solidarietà non si applica alle famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita lo strumento della vigente legislazione matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria unione alcun carattere giuridicamente vincolante.

Infine, la presente proposta di legge non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti del patto civile di solidarietà. Si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche assicurare loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.

Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali va preliminarmente sfatata una leggenda, negli ultimi anni sempre più insistentemente propagata dagli avversari di qualunque forma di riconoscimento giuridico delle unioni familiari di tipo non tradizionale. Il primo comma dell'articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a tale riconoscimento. La disposizione afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», ma nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di convivenza familiare: e ciò per il semplice fatto che un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali.

Affermare in modo particolarmente solenne e impegnativo i diritti di qualcuno non equivale a vietare qualunque minimo riconoscimento dei diritti di qualcun altro; e comunque una così rilevante denegazione di diritti, per essere obbligatoria benché derogatoria rispetto a principi fondamentali della Costituzione, dovrebbe almeno essere stata formulata in modo espresso.

Questo non significa che, come già accennato, altre indicazioni, anche cogenti, non siano desumibili da altre disposizioni costituzionali. Una norma cardine dell'intero ordinamento costituzionale italiano come l'articolo 3, primo comma, che impone l'uguaglianza formale fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico. Non solo, quindi, l'articolo 29, primo comma, non impone un trattamento differenziato, ma la Costituzione vigente nel suo complesso - e in alcuni casi gli impegni internazionali dell'Italia - impongono, al contrario, parità di trattamento e parità di diritti.

E ancora, l'articolo 29, primo comma, colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle «formazioni sociali intermedie».

Tali «formazioni sociali», che dunque ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale) come caso speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità» del singolo individuo, come recita l'articolo 2. Come tali esse sono i luoghi all'interno dei quali «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano riconoscersi anche le «famiglie di fatto» comincia ad essere riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L'articolo 1. - (Finalità). Illustra lo scopo della proposta di legge che è quello di rendere esercitabile un diritto inviolabile dell'uomo e della donna (come prescrive l'articolo 2 della Costituzione) e cioè quello di realizzarsi pienamente in una relazione affettiva, senza che una condizione personale (qual è l'essere omosessuale) o una propria convinzione anche di carattere politico o religioso (che orienti i due partner eterosessuali di non contrarre matrimonio) sia loro di impedimento.

Articolo 2. - (Definizioni). - È importante sottolineare la portata innovativa nell'ambito del sistema contrattuale italiano della definizione di patto civile di solidarietà. Oggi in Italia i contratti devono rigorosamente avere contenuto di carattere patrimoniale. Senza questa innovazione legislativa due soggetti non possono allo stato attuale stipulare accordi relativi alle questioni di carattere non patrimoniale concernenti la loro convivenza.

Articolo 3. - (Presupposti). - I presupposti, elencati in questo articolo, stabiliscono i casi in cui alcune persone non possono contrarre un patto civile di solidarietà. Per esempio, non è possibile stipulare un patto civile di solidarietà tra un padre e una figlia, o tra due fratelli o sorelle. Tali divieti vengono chiamati dalla legge casi di incapacità speciale, nel senso che alcune persone in ragione delle loro qualità o delle relazioni di parentela o affinità che le legano non possono avere accesso al patto civile di solidarietà. L'articolo è strutturato sulla falsariga dell'articolo 87 del codice civile che prevede norme analoghe a proposito del matrimonio. Da notare che esplicitamente si commina, al contratto stipulato in violazione del presente articolo, la sanzione della nullità, che può essere rilevata anche dal pubblico ministero, che in genere è legittimato a sollecitare l'intervento giudiziale in materia di status delle persone.

Per contrarre un patto civile di solidarietà non è previsto alcun obbligo preventivo di convivenza tra i due futuri partner.

Articolo 4. - (Costituzione del patto civile di solidarietà). - L'articolo prescrive un obbligo di forma per la validità dell'atto. Se il contratto non viene stipulato nella forma dell'atto pubblico sottoscritto alla presenza dell'ufficiale dello stato civile è nullo, non essendo sufficiente un semplice contratto stipulato in forma privata. La procedura per la sottoscrizione e la registrazione del patto civile di solidarietà prevede che venga presentata una domanda in carta libera all'ufficiale dello stato civile del comune in cui almeno uno dei due contraenti sia residente.

La domanda deve contenere esplicitamente particolari obblighi. Dal momento dell'iscrizione nel registro, e fino all'annotazione dell'avvenuto scioglimento, il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi, quindi potrebbe non regolare esclusivamente i rapporti tra le parti contraenti, ma anche i rapporti giuridici

tra le stesse e i terzi. Per costituire, modificare o cancellare un patto civile di solidarietà non devono essere pagati tributi, bolli, diritti di segreteria e quant'altro.

Articolo 5. - (Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà). - Sul modello dell'articolo 98 del codice civile, si regola con quest'articolo la fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale a ricevere e iscrivere un patto civile di solidarietà. Il rifiuto deve essere scritto e motivato. Tale atto è impugnabile con un ricorso dinanzi a un tribunale ordinario, perché pur essendo il patto un atto amministrativo riguarda la materia dei diritti soggettivi.

Articolo 6. - (Norme applicabili al patto civile di solidarietà). - Il comma 1 del presente articolo introduce una norma di chiusura, perché rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di contratti per regolare tutti gli aspetti connessi alla stipulazione di un patto civile di solidarietà. Il comma 2 è in linea con il principio per cui gli atti personalissimi non tollerano l'apposizione di termini e condizioni.

Articolo 7. - (Contenuto del contratto). - Questa importante norma, a differenza della precedente, definisce il contenuto non patrimoniale del patto nella regolazione dei rapporti personali dei partner. La collaborazione alla vita di coppia è un dovere, ma lo sforzo dei contraenti non si può spingere al di là delle proprie capacità e possibilità. In ogni caso tale sforzo deve essere volto a favorire la solidarietà e la comunione all'interno della vita di coppia.

Articolo 8. - (Regime patrimoniale). - Le scelte di natura patrimoniale sono rimesse del tutto o quasi alla volontà delle parti. Se i partner nulla convengono a tale proposito, ad essi si applicherà automaticamente il regime patrimoniale della separazione dei beni, regolato dal codice civile. In alternativa potranno liberamente scegliere se il regime degli acquisti realizzati dopo la costituzione del patto civile di solidarietà ricadano in un regime di comunione ordinaria o legale, il che comporta differenze di regime soprattutto nell'eventualità dello scioglimento della comunione stessa. La scelta del regime patrimoniale va annotata a margine dell'iscrizione nel registro dello stato civile.

L'articolo si preoccupa anche di prevedere un obbligo di contribuzione alla vita di coppia, a cui però le parti possono derogare.

Articolo 9. - (Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale). - Essendo il patto civile di solidarietà valido anche nei confronti dei terzi e dello Stato dal momento dell'iscrizione nel registro dello stato civile, questa norma prevede che, a loro tutela, le modifiche al contenuto patrimoniale sono opponibili ai terzi solo dal momento della loro annotazione nel registro dello stato civile.

Articolo 10. - (Malattia e decisioni successive alla morte). - La norma prevede che a colui che abbia stipulato un patto civile di solidarietà sia consentito di prendere tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, nonché alle modalità di svolgimento della cerimonia funebre qualora il soggetto interessato non le abbia precedentemente prese con un testamento biologico o delegato a un soggetto diverso dal partner con una procura sanitaria. Qualora fosse necessario nominare un amministratore di sostegno, l'articolo 2, comma 2, della legge dispone, introducendo l'articolo 403-bis del codice civile, che la

persona legata ad altra da un patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge. Articolo 11. - (Diritti successori). - Solo nel caso in cui il defunto non abbia fatto testamento, al partner a lui legato da un patto civile di solidarietà si applicheranno le norme sulla successione legittima (articolo 565 e seguenti del codice civile) e in particolare l'articolo 581 e seguenti, previsti per la successione del coniuge. Qualora, invece, il defunto abbia fatto testamento, sarà quest'ultimo a fare fede.

In ogni caso, il partner che sopravvive avrà il diritto di abitare nella casa che occupava con il partner defunto, qualora questa fosse al momento della morte di proprietà del defunto o di entrambi, per la durata di un anno.

Articolo 12. - (Diritto al lavoro). - Questa norma opera una sostanziale equiparazione tra soggetti sposati e soggetti che hanno stipulato un patto civile di solidarietà. Qualora, infatti, lo status di coniuge sia titolo per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati o sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, lo stesso avverrà per chi avrà stipulato un patto civile di solidarietà, a condizione che questo risulti iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni.

Articolo 13. - (Militari e Forze dell'ordine). - Grazie a questa norma, la sottoscrizione di un patto civile di solidarietà comporterà la possibilità di ottenere tutti i benefici legati all'appartenenza a un nucleo familiare. Si potrà finalmente ottenere, per quanto riguarda in particolare le convivenze di militari omosessuali, che queste possano manifestarsi in piena dignità ed essere equiparate per determinati fini alle coppie sposate eterosessuali.

Anche in questo caso è previsto che il patto civile di solidarietà duri da almeno due anni, così che non vi siano dubbi sulla serietà e la stabilità dell'unione.

Articolo 14. - (Disciplina fiscale e previdenziale). - Con questa norma la pensione di reversibilità, per esempio, spetterà al partner solo se il patto civile di solidarietà dura da almeno due anni, mentre nel caso del matrimonio è sufficiente che questo duri anche da un solo giorno.

Più in generale nelle materie indicate dal presente articolo (fisco, lavoro, previdenza, pensioni) sono riconosciuti anche ai componenti di un patto civile di solidarietà i diritti, le forme di tutela, di vantaggio e protezione che la legislazione ad ogni livello assegna alle persone in considerazione dell'appartenenza a un nucleo familiare.

La durata minima di due anni del patto civile di solidarietà rappresenta l'elemento probante della serietà e della stabilità dell'unione.

Articolo 15. - (Assistenza sanitaria e penitenziaria). - Per la prima volta, in maniera espressa, il legislatore precisa chi possa stare vicino al malato o assistere un carcerato, legittimando indirettamente il coniuge dato che una norma espressa in tale senso ancora non esisteva e contemporaneamente il partner di un patto civile di solidarietà.

Articolo 16. - (Scioglimento del patto civile di solidarietà). - La norma prevede le diverse modalità di scioglimento del patto civile di solidarietà, ed è improntata al massimo della velocità e all'assenza di formalismo. La morte, il matrimonio, e ovviamente il mutuo consenso, fanno sciogliere automaticamente il patto.

Articolo 17. - (Provvedimenti riguardo ai figli comuni). - In caso di scioglimento del patto e in presenza di figli nati tra due cittadini eterosessuali contraenti il patto stesso, la norma stabilisce che, in mancanza di accordo, sia il giudice ad adottare i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli del codice civile che dispongono allo stesso modo nel caso di figli nati all'interno del matrimonio.

Articolo 18. - (Effetti patrimoniali dello scioglimento). - È rimessa alla libertà delle parti la determinazione delle conseguenze economiche della fine del rapporto, che possono essere indicate direttamente nel patto civile di solidarietà.

Tuttavia, nei casi in cui sulle questioni patrimoniali relative alla fine del rapporto dovessero nascere tra i partner delle controversie, la norma prevede una competenza funzionale del tribunale.

Articolo 19. - (Disposizioni di diritto internazionale privato). - Con questa norma si intendono adottare quelle norme di diritto internazionale rese necessarie dal proliferare di istituti giuridici simili al patto civile di solidarietà presenti in quasi tutti gli Stati europei.

Articolo 20. - (Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana). - Il comma 1 dell'articolo 20, in materia di disciplina dell'immigrazione e per quanto riguarda il permesso di soggiorno degli stranieri per motivi familiari, equipara la posizione del coniuge a quella del partner di un patto civile di solidarietà.

In questo modo lo straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno un anno ad altro titolo e che contragga un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione europea o con un cittadino straniero regolarmente soggiornante, potrà ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma dovrà effettivamente convivere con il partner.

Con il comma 2 dell'articolo 20 la norma sull'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero viene novellata, prevedendo come presupposto per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero anche la sottoscrizione di un patto civile di solidarietà, unitamente alla circostanza di aver risieduto in Italia per almeno cinque anni.

Articolo 21. - (Modifiche al codice civile). - Per la sostanziale equivalenza degli interessi coinvolti sia nel caso sussista un matrimonio sia nel caso tra le parti sia stato stipulato un patto civile di solidarietà, la presente norma prevede che i partner di tale patto:

godano dei benefici di legge concessi ai coniugi nell'ambito dell'impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile);

siano equiparati ai coniugi qualora sia necessario nominare un amministratore di sostegno;

abbiano il dovere reciproco di fornirsi gli alimenti in caso di bisogno, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto civile di solidarietà. Tale dovere cessa immediatamente qualora il partner bisognoso contragga matrimonio o un nuovo patto;

godano della sospensione della prescrizione durante la durata del patto.

Articolo 22. - (Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - Si tratta della legge sulla locazione degli immobili urbani. Al partner di un patto

civile di solidarietà viene riconosciuto il diritto di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal proprio/a compagno/a al momento del suo decesso.

Articolo 23. - (Modifiche al codice penale). L'articolo 307 del codice penale prevede che chi presti assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata non sia punibile se commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. L'articolo 384 del codice penale elenca una serie di articoli disciplinanti reati contro l'amministrazione della giustizia e prevede che in tali casi non sia punibile chi commetta il fatto per salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave danno alla libertà o all'onore. Il presente articolo intende estendere le suddette esenzioni a chi commetta il fatto in favore di un convivente di fatto o della persona cui è legato da un patto civile di solidarietà.

Articolo 24. - (Modifiche all'articolo 199 del codice di procedura penale). - Con questa norma i conviventi di fatto o i partner di un patto civile di solidarietà potranno astenersi dal deporre nel caso in cui l'imputato o il coimputato del medesimo reato sia il proprio partner.